



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 39/2021 DEL 04 OTTOBRE 2021:

- **MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI: RIDENOMINAZIONE DEI MERCATI MTA E MIV;**
- **CESSIONE DI QUOTE DI SRL CON EFFETTI POSTICIPATI: IL TERMINE DECORRE DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE;**
- **LA SORTE DEL FINANZIAMENTO DEI SOCI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE;**
- **IL DATORE PUO' CONTROLLARE IL PC USATO DAL DIPENDENTE;**



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 04 ottobre 2021

DIRITTO SOCIETARIO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI: RIDENOMINAZIONE DEI MERCATI MTA E MIV

La Consob con delibera n. 22008 del 22 settembre 2021 ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e alle relative Istruzioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2021. Tali modifiche entreranno in vigore a partire dal 25 ottobre 2021.

Sul comunicato si legge che a seguito del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., Borsa Italiana ha avviato le attività di “rebranding” dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti; conseguentemente, si modificano il Regolamento dei Mercati e la relative Istruzioni, al fine di ridenominare i comparti MTA, MIV e il Segmento Star, rispettivamente, come Euronext Milan, Euronext MIV Milan e Euronext STAR Milan.

Per ragioni tecniche, tuttavia, la sigla MTA continuerà ad identificare il Mercato Euronext Milan, nelle strutture e nella documentazione tecnica fino alla migrazione alla piattaforma Optiq.

[Borsa Italiana- Comunicato Stampa - Modifiche Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni - Rebranding](#)

CESSIONE DI QUOTE DI SRL CON EFFETTI POSTICIPATI: IL TERMINE DECORRE DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La costituzione di un pegno su una quota di partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata ha efficacia dal momento dell'iscrizione dell'atto costitutivo del pegno nel Registro delle Imprese e non dal momento del “deposito” di tale atto al fine della sua iscrizione. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con una recente sentenza.

Si tratta di una decisione la cui portata è sicuramente rilevante dal momento che, evidentemente, il principio affermato in tema di pegno deve essere applicato *a fortiori* anche in tema di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale di S.r.l.; in questo senso deve sottolinearsi che:



MN TAX & LEGAL

1. la prassi professionale, dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario in avanti, si è pacificamente consolidata nel ritenere che il momento dell'efficacia dell'atto recante la cessione di quota di S.r.l. fosse quello del deposito dell'atto al Registro delle Imprese e non quello dell'iscrizione;
2. il primo comma dell'art. 2470 del Codice civile afferma che “*il trasferimento delle partecipazioni*” di S.r.l. ha efficacia per la società dal momento del deposito;
3. il deposito è l'evento che si produce immediatamente dopo la trasmissione telematica dell'atto recante la cessione di quota (o la costituzione del pegno), mentre l’“*iscrizione*” è evento che consegue (dopo un numero variabile di giorni rispetto a quello in cui è avvenuto il deposito), all'esame che il Registro delle imprese svolge con riferimento all'atto depositato.

Per giungere a siffatta decisione, la Corte di Cassazione svaluta dunque il tenore testuale dell'articolo 2470 del Codice civile portando il ragionamento sulla base di un “*piano sistematico*”, in dipendenza del quale viene a essere determinante il disposto del successivo comma 3, il quale stabilisce, come criterio di risoluzione del conflitto tra una pluralità di acquirenti della medesima quota di S.r.l., quello della preventiva iscrizione dell'atto di cessione nel Registro Imprese. In sostanza, qualora Tizio vende a Caio e poi a Sempronio, Sempronio prevale su Caio se per primo iscrive il suo atto di acquisto nel Registro delle Imprese. La Suprema Corte osserva, al fine di avvalorare il suo ragionamento, che anche l'articolo 2471 del Codice Civile, in tema di pignoramento della quota di S.r.l., stabilisce l'efficacia del pignoramento correlandola alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese. Un ulteriore dato di cui tener conto è poi, secondo la Cassazione, l'argomento desumibile dall'art. 2472 del Codice Civile, il quale, disponendo in ordine all'obbligo di versamento della quota di S.r.l. sottoscritta, che sia oggetto di cessione, dichiara il venditore obbligato in solido con l'acquirente per un periodo di re anni che decorre dall'iscrizione dell'atto di cessione nel registro delle imprese.

La sentenza chiude, infine, il suo ragionamento osservando che il fondarsi sul deposito e non sull'iscrizione dell'atto di cessione può provocare la conseguenza che l'esercizio dei diritti sociali potrebbe essere effettuato da un cessionario che avesse acquistato la quota in base a un atto non iscrivibile nel Registro delle Imprese, con ciò compromettendosi “*gli interessi generali alla stabilità degli atti sociali e alla trasparenza nella circolazione dei capitali*”.



MN TAX & LEGAL

LA SORTE DEL FINANZIAMENTO DEI SOCI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Accade spesso che i soci eroghino, in favore della società partecipata, somme di denaro a titolo di mutuo (cd. finanziamento soci). Pronunciandosi in relazione alla sorta del credito del socio per il rimborso della somma erogata in caso di trasferimento della partecipazione di proprietà del medesimo socio, il Tribunale di Milano, con la sentenza 6042/2021, ha recentemente confermato che *“dalla cessione di una partecipazione societaria, se non diversamente disposto dalle parti, non consegue quale naturale negozi il trasferimento ad opera del socio cedente dei crediti che questo vanta verso la società, terza estranea al contratto, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale e quindi estranei al novero dei diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione”*.

DIRITTO DEL LAVORO

IL DATORE PUO' CONTROLLARE IL PC USATO DAL DIPENDENTE

Il datore di lavoro può svolgere controlli tecnologici su un singolo lavoratore, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, se emerge un fondato sospetto circa la commissione di un illecito a patto che sussistano alcune condizioni e, precisamente:

- deve essere assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione dei beni aziendali e la tutela della dignità personale;
- il controllo deve riguardare dati acquisiti dopo l'insorgenza del sospetto.

Con l'affermazione di tale principio di diritto, che si evince dalla sentenza 25732 del 2021, la Cassazione ricostruisce i principi da applicare in tema di controllo a distanza dei lavoratori nel caso in cui sussista il sospetto della commissione, da parte di questi ultimi, di un illecito.

La controversia nella specie riguarda una Fondazione che ha subito un danno alla rete informatica a causa di un virus. A seguito di accertamenti effettuati sul computer di una dipendente, l'ente ha appurato che tale virus era stato introdotto nella rete aziendale attraverso un file scaricato dalla lavoratrice da siti web visitati per ragioni private, estranee all'attività lavorativa.

La dipendente è stata quindi licenziata, per aver utilizzato i mezzi informatici messi a disposizione del datore di lavoro per fini privati, sia per i danni causati al patrimonio aziendale dalla sua condotta.



MN TAX & LEGAL

La lavoratrice, per contro, oltre ad aver impugnato il licenziamento, ha ottenuto un provvedimento del Garante *privacy* con il quale è stata intimata al datore di lavoro l'immediata interruzione di qualsiasi ulteriore trattamento dei dati personali.

Dopo diverse pronunce contrastanti, la vicenda è finita dinanzi alla Cassazione, dove i giudici di legittimità con la sentenza in epigrafe, ha fatto chiarezza sul tema dei c.d. "controlli difensivi", ricordando che è necessario distinguere tra controlli che vengono svolti a difesa del patrimonio aziendale e che riguardano tutti i dipendenti, e i controlli relativi a singoli lavoratori verso i quali sussiste il fondato sospetto circa la commissione di un illecito. La prima tipologia di controlli, argomenta la Suprema Corte, rientra sicuramente nell'ambito di applicazione dell'art. 4 dello Statuto e, come tale, è soggetta alle regole e alle procedure previste da tale norma, pena la illegittimità del controllo così effettuato. La seconda, invece, deve ritenersi estranea al perimetro applicativo dell'art. 4, in quanto scaturisce dalla necessità di accertare e sanzionare gravi illeciti di un singolo lavoratore.

Questa facoltà del datore di lavoro secondo la Corte di Cassazione incontra un limite importante: il controllo difensivo deve essere attuato *ex post*, ossia dopo che il datore di lavoro abbia avuto il fondato sospetto che sia stato compiuto un illecito da parte di uno o più lavoratori. Questo tipo di controllo può, inoltre, spingersi solo alla raccolta delle informazioni acquisite da quel momento in poi, non potendo invece estendersi ai dati e alle informazioni acquisiti in sfregio alle disposizioni di cui all'art. 4 dello Statuto; in caso contrario, infatti, si finirebbe per estendere a dismisura l'area del controllo difensivo.

[Cass., Sez. Lavoro, 22 settembre 2021, n. 25732](#)

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL